

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2017, n. 50-5685

Approvazione dello schema di Intesa tra la Regione Piemonte e la Repubblica e Cantone Ticino della Confederazione Svizzera.

A relazione del Presidente Chiamparino e del Vicepresidente Reschigna:

La Regione Piemonte e il Cantone Ticino hanno sviluppato, a partire dagli anni Novanta, un significativo e proficuo rapporto di collaborazione e partenariato, con una particolare attenzione ai rispettivi territori frontalieri che condividono problematiche e interessi comuni derivanti dal loro essere aree di confine, in particolare nei settori del trasporto terrestre e lacustre, del turismo, del commercio, della formazione, della valorizzazione del territorio e dell'ambiente e dei servizi di pubblica utilità.

Tale collaborazione ha portato alla sottoscrizione il 14 luglio 1999 di una Dichiarazione d'Intenti per l'identificazione di temi di possibile collaborazione interregionale e per sviluppare rapporti di buon vicinato, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: pianificazione territoriale e problematiche ambientali; attività economiche; trasporti e telecomunicazioni; università e istituti di formazione e cultura; occupazione e problemi di frontalierato; amministrazione pubblica e legislazione.

Nel quadro di tale collaborazione, a partire dal 2015 la Regione Piemonte ha inoltre aderito alla Comunità di lavoro Regio Insubrica, associazione di diritto privato svizzero istituita nel 1995, composta dalla Regione Lombardia, dalle Province del Verbano Cusio Ossola, Novara, Como, Lecco e Varese e dalla Repubblica e Cantone Ticino. Tale Comunità mira a promuovere la cooperazione nell'area italo-svizzera dei Laghi prealpini individuando, approfondendo e discutendo temi e problematiche di natura e di interesse transfrontaliero.

In considerazione delle attività portate avanti sino ad oggi sia dalla parte ticinese che da quella piemontese, si ritiene opportuno rinnovare la Dichiarazione d'Intenti sottoscritta in data 14 luglio 1999, con l'obiettivo condiviso di promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione in settori quali il commercio, il turismo, l'energia e trasporti, la formazione, la cultura, la valorizzazione del territorio e dell'ambiente, i servizi di pubblica utilità, lo sport, i giovani e la montagna.

L'intesa avrà efficacia per un periodo di 5 anni.

Tutto ciò premesso;

vista la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, del 21 maggio 1980;

visto l'accordo-quadro tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per la cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità regionali e locali del 24 febbraio 1993;

visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana;

vista la L.R. 50/94 "Iniziativa per l'attuazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed entità istituzionali di Paesi esteri - Modalità di esercizio e di finanziamento delle competenze regionali in materia";

tenuto conto degli esiti della collaborazione già esistente tra Regione Piemonte e Cantone Ticino e delle diverse iniziative fin qui promosse e realizzate nell'ambito della precedente

Dichiarazione d'Intesa del 14 luglio 1999 e preso atto della volontà delle parti di rinnovare tale Dichiarazione con l'obiettivo condiviso di rafforzare la collaborazione in un'ottica di reciprocità;

osservate le norme della Legge 131/2003 e in particolare dall'articolo 6 comma 2, cui Regione Piemonte si attiene per quanto concerne le intese internazionali;

visto lo schema di Intesa tra la Regione Piemonte della Repubblica Italiana e la Repubblica e Cantone Ticino della Confederazione Svizzera allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

vista la conformità dello schema di Intesa a quanto richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e Autonomie, come da comunicazione DAR 0007537 del 9 maggio 2017 (ns prot. 10021 dell'11 maggio 2017);

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare lo schema d'Intesa tra la Regione Piemonte della Repubblica Italiana e la Repubblica e Cantone Ticino della Confederazione Svizzera allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o ad un suo delegato, di sottoscrivere la sopraccitata Intesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

**INTESA TRA
LA REGIONE PIEMONTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA**

La Regione Piemonte, rappresentata dal suo Presidente Sergio Chiamparino, e la Repubblica e Cantone Ticino, rappresentata dal suo Presidente Manuele Bertoli, di seguito definite "le Parti";

- *considerata la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, del 21 maggio 1980, approvata, ratificata ed entrata in vigore sia per la Repubblica Italiana sia per la Confederazione Svizzera;*
- *visti il successivo accordo-quadro tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per la cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità regionali e locali del 24 febbraio 1993 e, per la sola Confederazione Svizzera, l'adesione al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali che contiene disposizioni circa il diritto delle collettività territoriali di concludere accordi di cooperazione transfrontaliera e relative norme giuridiche;*
- *visto l'Accordo bilaterale di collaborazione scientifica e tecnologica tra Italia e Svizzera, firmato a Berna il 14 maggio 2003 ed entrato in vigore il 15 maggio 2006;*
- *considerata la Convenzione Quadro della Convenzione per la protezione delle Alpi sottoscritta il 7 novembre 1991 e, per la sola Repubblica Italiana, i suoi Protocolli attuativi;*
- *tenuto conto della Dichiarazione d'Intenti tra l'Italia e la Svizzera in campo ambientale firmata a Poschiavo il 6 settembre 2012 dai Ministri dell'ambiente di Italia e Svizzera;*
- *tenuto conto dei rapporti bilaterali Italia – Svizzera e dei temi affrontati in ambito di "Dialogo Italo – Svizzero sulla Cooperazione Transfrontaliera", di "Dialogo Economico Italo - Svizzero " e di "Dialogo Ambientale Italo – Svizzero";*

- *richiamate le disposizioni in materia di relazioni internazionali e transfrontaliere riservate ai Cantoni dalla Costituzione federale Svizzera, e in particolare gli art. 55 e 56;*
- *tenuto conto degli esiti della collaborazione già esistente e delle diverse iniziative fin qui promosse e realizzate nell'ambito delle precedenti Dichiarazioni;*
- *ritenuta la volontà di rinnovare la Dichiarazione d'Intenti sottoscritta in data 14 luglio 1999, con l'obiettivo condiviso di rafforzare la collaborazione in un'ottica di reciprocità, nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea;*
- *osservate le norme della Legge 131/2003 e in particolare dall'articolo 6 comma 2, cui Regione Piemonte si attiene per quanto concerne le intese internazionali;*

convengono quanto segue:

Le Parti ribadiscono la volontà di promuovere, favorire e sviluppare la collaborazione nei settori del commercio, del turismo, dell'energia e trasporti, della formazione, della cultura, della valorizzazione del territorio e dell'ambiente, dei servizi di pubblica utilità, dello sport, dei giovani e della montagna.

Nei settori sopra indicati, le Parti si impegnano a facilitare un regolare scambio di informazioni, coinvolgendo, dove occorre e se necessario Enti, Organismi ed Associazioni dei rispettivi territori.

ART. 1

Le Parti considerano prioritari iniziative e progetti specifici intesi a

- 1) in generale:
 - a) agevolare la reciproca conoscenza e le relazioni bilaterali anche attraverso la partecipazione di entrambe le Parti ad eventi e manifestazioni nei rispettivi territori;
 - b) facilitare i contatti tra istituzioni similari di entrambe le Parti al fine di promuovere gli scambi di informazioni nei settori ritenuti di interesse comune;
 - c) coordinare iniziative e progetti di interesse comune in fase di impostazione, di progettazione e di attuazione;

2) in particolare:

- d) promuovere programmi di interscambio culturale e percorsi formativi;
- e) sviluppare iniziative di formazione professionale;
- f) affrontare congiuntamente le problematiche connesse ai lavoratori frontalieri, nel rispetto delle relative legislazioni nazionali e, per quanto riguarda la parte italiana, della normativa comunitaria;
- g) rafforzare le possibilità di intervento tra le imprese dei due territori;
- h) realizzare azioni di promozione integrata dei rispettivi territori, con riferimento all'attrattività turistico-commerciale, alla valorizzazione turistica dei propri territori e dei fattori specifici di attrattività;
- i) attivare iniziative congiunte in tema di valorizzazione del territorio, dell'ambiente e di servizi di pubblica utilità, con riferimento a servizi di trasporto pubblico transfrontalieri coordinati e integrati;
- j) coordinare le reciproche iniziative nel settore dello sviluppo delle infrastrutture e del trasporto di passeggeri e merci, in un'ottica di mobilità integrata e sostenibile, nel rispetto delle relative legislazioni nazionali e, per quanto riguarda la parte italiana, della normativa comunitaria;
- k) promuovere lo scambio di informazioni in ambito ambientale su progetti di trasformazione e sviluppo territoriale nelle aree di confine, con attenzione alle normative di riferimento;
- l) favorire la ricerca e l'innovazione scientifica e industriale, anche incoraggiando l'interscambio tra i soggetti del proprio territorio;
- m) sviluppare la collaborazione e lo scambio d'informazioni nel settore della salute tramite il trasferimento di conoscenze e scambi di buone prassi;
- n) realizzare azioni congiunte finalizzate alla costituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale per l'Europa (IIT), promuovendo l'interoperabilità e l'armonizzazione delle banche dati geografiche;
- o) consolidare il partenariato per sviluppare iniziative nell'ambito della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, prestando attenzione e favorendo progetti di interesse transfrontaliero.

ART.2

Per l'applicazione dell'Intesa ciascuna delle Parti designa propri rappresentanti che definiranno priorità, modalità di attuazione e di copertura finanziaria degli obiettivi concordati. Tutti gli oneri finanziari derivanti dall'Intesa saranno a carico delle Parti, senza comportare oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 3

Le Parti provvedono alla promozione della presente Intesa e delle opportunità in essa previste.

ART. 4

La presente Intesa è redatta in due originali entrambi in lingua italiana aventi uguale valore. Essa acquista efficacia, per parte piemontese, all'atto della sottoscrizione e, per parte ticinese, una volta approvata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Resta efficace per un periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 5

Il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata - e la Cancelleria dello Stato della Repubblica e Cantone Ticino fungono da organi di coordinamento e di tramite con/e per le rispettive Amministrazioni.

ART. 6

Il Presidente della Regione Piemonte e il Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, eventualmente accompagnati dai rispettivi Assessori e Consiglieri di Stato responsabili dei settori menzionati da questa Intesa, si incontrano una volta all'anno alternativamente presso le rispettive sedi allo scopo di valutare insieme lo sviluppo dell'attuazione della presente Intesa, dandone notizia ai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

ART. 7

Eventuali modifiche alla presente Intesa, una volta concordate tra le Parti, dovranno essere inserite in un'Intesa, soggetta da parte italiana alle procedure d'informazione e valutazione delle competenti Amministrazioni centrali ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 131/2003 e, da parte svizzera, alla procedura di informazione delle Autorità Federali ai sensi dell'art. 61c della Legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

È facoltà delle Parti recedere dalla presente Intesa, dandone preavviso scritto. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte. La risoluzione della presente Intesa non comporterà l'interruzione dei progetti in atto.

Sottoscritto a..... il

Per la Regione Piemonte

Il Presidente

On. Sergio Chiamparino

Per la Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente del Consiglio di Stato

On. Manuele Bertoli